

Le obbligazioni

Nel libro 4 del c.c. non troviamo la definizione di obbligazione. Un antico brocardo latino dice che: "L'obbligazione è un vincolo giuridico che si costituisce tra due o più parti". Ciò che disciplina il codice civile non è la definizione ma le fonti cioè da cosa nasce una obbligazione.

Può nascere da un contratto, da un fatto illecito (tra queste importantissima l'obbligazione che fa sorgere responsabilità extracontrattuale art. 2043 c.c. domanda frequente) e infine ogni fatto dell'ordinamento idoneo a produrre queste obbligazioni – lasciando così a differenza dei diritti reali che sono un numero chiuso qui invece le fonti non sono specificatamente previste (lascia aperto a qualsiasi novità).

Prima distinzione fondamentale da fare:

1. Obbligazioni civili – quelli che trovano fonte in questo che abbiamo visto
2. Obbligazioni morali – nasce non da un obbligo giuridico ma per l'appunto da un dovere morale, il punto cardine è la spontaneità di chi adempie, se chi adempie è indotto a farlo cade il vincolo di questa obbligazione naturale e l'unico effetto giuridico che produce questa obbligazione è quello del divieto di restituzione (una volta che un soggetto adempie nei confronti di un altro in forza di un dovere morale, non può una volta che ha adempiuto, chiedere che gli venga restituita la somma di denaro ad esempio che il padre presta al figlio). Non possono essere considerate obbligazioni naturali le donazioni remuneratorie – sono un particolare tipo di donazioni che riguardano delle somme di denaro dovute in forza sia di un dovere etico/morale ma che hanno anche appigli in ambito giuridico.

Elemento fondamentale assieme alle prestazioni è quello dei soggetti: i soggetti sono due, un creditore e un debitore; possono essere soggetti determinati oppure indeterminati ma determinabili (posso non sapere la persona di cui sono debitore, ma posso sapere che c'è un soggetto nei confronti di cui devo adempiere che potrò successivamente determinare). Altra differenza riguarda il numero di debitori e creditori presenti all'interno di una obbligazione – obbligazioni plurisoggettive (presentano più parti sia che possano essere creditori - un debitore obbligato nei confronti di più creditori - che debitori – unico creditore che risulta essere creditore di più debitori <tipico caso>).

Le obbligazioni plurisoggettive si dividono in due grandi tipologie:

1. Parziali
2. Solidali

Esempio globale – esempio di una obbligazione plurisoggettiva di un creditore con più debitori.

Nel caso in cui questo tipo di obbligazione sia parziale, ciascun debitore è tale nei confronti del debitore e il suo adempimento non è valido a sanare, a far adempiere tutti gli altri debitori ma è una relazione che si produce tra il singolo debitore e il singolo creditore (nonché unico). Es. all'interno di un contratto di assicurazione possono partecipare infinite persone, questo è anche un caso di soggetti determinabili ma non determinati (io compagnia assicurativa non so nei confronti di chi mi obbligherò però so che esisteranno dei soggetti – quando li conosco ciascun contratto di assicurazione che questi stipulano è parziale nel senso che la singola prestazione che si configura/ che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione non vale ad esempio nel pagamento del premio a saldare il premio per tutti coloro che stipuleranno questo contratto ma esclusivamente per la singola persona. Viceversa, nelle obbligazioni solidali, accade proprio questo cioè più debitori solo tali nel momento in cui adempiono ad una singola prestazione nei confronti del creditore. Es. il condominio, se ciascun condomino adempie alla propria obbligazione (es. riparare il tetto – costo di 10.000 euro, nel caso in cui tutti quanti pagano la loro parte, ciascuno pagherà tot, nel caso però in cui qualcuno non dovesse pagare gli altri condomini avranno un costo, per questo riparo, maggiore perché devono riuscire a compensare anche ciò che gli altri condomini non hanno effettuato. Dunque un'obbligazione parziale è tale nel momento in cui nonostante ci siano una platea di debitori, il singolo debitore si libera adempiendo la propria prestazione al creditore, nelle obbligazioni solidali questo non avviene cioè è sufficiente che uno dei debitori adempia affinché tutti quanti siano considerati liberati. Le regole che esistono nel caso delle

obbligazioni solidali sono anche molto importanti perché il singolo creditore può eccepire dei singoli debitori esclusivamente le eccezioni personali. – se costituisco in mora Gianluca mio debitore di una obbligazione solidale questa costituzione in mora nei confronti di Gianluca non varrà per costituire in mora Claudia, Simona ecc. ma esclusivamente nei confronti di Gianluca. (principio fondamentale vale per la messa in mora, eccezioni di prescrizione) per quanto riguarda le obbligazioni solidali ciò che vanta un debitore nei confronti dell'altro è il c.d. esercizio del diritto di regresso (è vero che un singolo debitore libera gli altri debitori, ma è anche vero che ad egli sarà consentito rivalersi nei confronti degli altri debitori facendosi restituire ciascuna quota parte).

Prestazione: altro elemento della obbligazione e ha come sua definizione “qualcosa suscettibile di valutazione economica” – cioè le obbligazioni non è necessario che abbiano carattere patrimoniale, non devono essere necessariamente soldi però ogni singola prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, significa che se commissiono a Tizio la creazione di un quadro (questa è un'obbligazione, stipuliamo un contratto, l'obbligazione nasce dal contratto ma cosa c'è di patrimoniale in questo? Nulla, non ci sono soldi, quindi non è un'obbligazione? Sì lo è perché il quadro, benché non abbia valore patrimoniale, è suscettibile di valutazione economica) Importantissimo perché alla domanda “tutte le obbligazioni sono patrimoniali?” No, è necessario però che loro abbiano una valutazione in termini economici. Come caratterizza la prestazione una obbligazione? A seconda del tipo di prestazione l'obbligazione può essere: semplice, alternativa o facoltativa.

Semplice: esiste un'unica prestazione a cui il debitore deve sottostare e deve adempiere esattamente;

Alternative: il debitore può liberarsi scegliendo tra due o più prestazioni quali seguire (la scelta può essere concordata dalle parti o può essere scelta dal debitore – importante è sapere che nel momento in cui si adempie una prestazione il debitore sarà interamente liberato).

Facoltative: significa che comunque l'obbligazione in sé prevede un'unica prestazione ma il debitore può, in accordo con il creditore, adempiere eseguendone una diversa. Perché sono molto importanti questa tipologia di obbligazione? Questa è molto importante con riferimento a quello che stavamo trattando prima cioè dell'impossibilità sopravvenuta. Nel caso ad esempio di una obbligazione alternativa, se dovesse mai diventare impossibile una delle prestazioni ciò non comporta l'estinzione di una obbligazione, perché c'è un'altra prestazione che il debitore comunque potrà andare ad adempiere.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Sono quelle in cui la prestazione riguarda un dare, un fare ma che in particolare si tratta di somme di denaro. Per questo tipo di obbligazioni il codice nella scelta tra due principi, ha scelto di applicare il principio “nominalistico” – significa che nonostante intercorra un lasso di tempo temporale per cui il valore reale della moneta cambia nel corso del tempo comunque ciascun debitore sarà obbligato nei confronti di ciascun creditore sempre per quella somma stabilita dal contratto. Significa che se ho stabilito un contratto nel 1980, per il pagamento di 1 milione di lire, nel 2010 (contratto a prestazione futura) come farò? Due principi – il “principio di conversione del tasso” dice che questi 10 milioni di lire non importa quanto valgono nel 2010, la cosa che dovrò fare è semplicemente applicare ai 10 milioni di lire il tasso di cambio – quindi 10 milioni di lire attualmente sono 50 euro -500 euro? Io quelli dovrò pagare nonostante magari con 10 milioni di lire all'epoca potevo pagare una casa adesso una “penna”. Questo è fondamentale ed è un'applicazione del principio adottato nel nostro codice di “favor creditoris”.

Dalle obbligazioni principali delle obbligazioni pecuniarie discende un particolare tipo di obbligazione pecuniaria riguarda però delle obbligazioni accessorie che vengono sempre poste di fianco a quella principale e che è l'obbligazione degli interessi.

Gli interessi possono essere:

1. Corrispettivi: riguardano il pagamento di un servizio (significa che nel momento in cui chiedo alla banca un mutuo, per avere una liquidità immediata, ricevo un servizio e questo servizio lo devo pagare)

2. Compensativo: viene stabilito tra le parti e appunto compensa l'eventuale ritardo (es. devo avere 1000 euro ma li ho dopo 2 giorni, pattuisco con il debitore che dovrà oltre ai 1000 euro anche gli interessi – non interessi di mora ma compensativi ad esempio la rivalutazione della moneta dopo 1 mese)
3. Moratori: il fatto che il debitore non ha appunto adempiuto correttamente fa sì che il creditore lo costituisca in mora che ha per effetto il sorgere degli interessi moratori (es. del mutuo quando restituisco in rate la somma intera che ho ricevuto – la rata è composta dalla sorte capitale frazionata secondo il numero di rate, l'interesse corrispettivo cioè io pago per il servizio che la banca mi offre e se non pago in tempo si sommano gli interessi moratori).

Modifiche del lato attivo e passivo del rapporto obbligatorio

Nel nostro ordinamento è previsto che nel corso del tempo un'obbligazione possa vedere mutare i suoi soggetti; abbiamo visto che i due soggetti sono il creditore e il debitore. Le modificazioni del lato passivo ciò che muta è il debitore; lato attivo ciò che muta è il creditore. Principio generale è che nel momento in cui muta il debitore è necessario il consenso del creditore, questo perché ogni debitore ha una propria forza economica che viene chiamata "garanzia patrimoniale" (quindi se contraggo una obbligazione pecuniaria con un soggetto che ha 12.000 euro sul conto è un conto – ho una certezza di vedere adempiuta questa obbligazione più alta rispetto al fatto di contrarre la medesima obbligazione con chi ha il conto in rosso) ecco che quindi se per i debitori nei confronti di Tizio è indifferente (a meno di obbligazioni eccezionali a carattere personalissimo) per il creditore cambia la garanzia patrimoniale del debitore.

Modifiche del lato attivo: cessione del credito (ex art. 1260 c.c.) e delegazione attiva (frutto di una costruzione giurisprudenziale – nel corso del tempo hanno visto che era una pratica che nella prassi ultima fonte del diritto del nostro ordinamento si era consolidata)

CESSIONE DEL CREDITO contratto (differenza tra contratto e obbligazione: contratto ha necessariamente carattere patrimoniale a differenza delle obbligazioni in cui la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica) attraverso il cui cede il proprio credito e i confronti di un terzo. Importante è che il debitore di questo creditore ceduto non è parte di questo contratto però gli effetti di questo contratto si producono anche nei suoi confronti e affinché questi effetti si producano efficacemente è necessario che una volta che il contratto tra il creditore e il terzo si sia perfezionato questo perfezionamento venga notificato al debitore ceduto. Quindi solo quando il debitore vedrà notificarsi questa cessione allora lui sarà obbligato nei confronti del suo nuovo creditore ovvero sia il terzo; fino a quando non gli si notifica questa cessione, il debitore continuerà a ritenersi obbligato nei confronti del primo creditore. Se non gli si notifica la cessione del credito, il debitore adempie nei confronti del primo creditore (non sapendo quindi che il credito si è stato ceduto) comunque sarà liberato – sarà poi compito del terzo rivalersi nei confronti del primo creditore. La cessione può essere: pro soluto o pro solvendo a seconda che il terzo che si inserisce all'interno della prestazione costituisca nel primo caso o non costituisca nel secondo caso con il primo creditore un'obbligazione solidale.

Un particolare tipo di cessione del credito è il factoring – si caratterizza per il fatto che nel momento in cui ad esempio un'impresa che vanta diversi crediti nei confronti di diversi soggetti, non riesce a recuperare questi crediti, individua un soggetto professionale che li recupera al posto suo. Per far ciò emette dei titoli attraverso un procedimento che si chiama "capitalizzazione del credito". Significa che questo soggetto professionale viene investito (società) acquistano i crediti delle imprese ad un costo (solitamente più basso del valore nominale del credito stesso) l'impresa che li cede emette dei titoli che questa società acquista e inizia a recuperare questi crediti a seconda o meno degli accordi che stipulano è possibile che chi recupera questi crediti, li riconosca o meno alla società.

DELEGAZIONE ATTIVA

Contratto tra creditore e terzo in forza del quale il creditore delega il terzo a ricevere la prestazione dal debitore.

MODIFICHE passivo

Delegazione passiva: contratto tra debitore e terzo in forza del quale il debitore delega o alla promessa di pagamento o al pagamento. (art. 1268 e ss.)

Nel caso di promessa non ti assicuro il pagamento

Espromissione: accordo tra creditore e terzo (Vedi libro)

Accollo: interno se questo terzo farà parte dell'obbligazione principale / esterno nel momento in cui il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio ma si sostituirà nell'adempimento della prestazione.